

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5119 del 13/10/2021
Oggetto	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5287 DEL 15/11/2119 AD OGGETTO "REG. REG. N. 41/01 ART. 31 - PIATESTI NATALINA. VARIANTE SOSTANZIALE ALLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI VILLANOVA SULL'ARDA (PC) AD USO IRRIGUO - PROC. PCPPA0677 - SINADOC 14241/2018". ERRORE MATERIALE CONCERNENTE LA SCADENZA DELLA CONCESSIONE. RETTIFICA
Proposta	n. PDET-AMB-2021-5262 del 12/10/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno tredici OTTOBRE 2021 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5287 DEL 15/11/2019 AD OGGETTO “REG. REG. N. 41/01 ART. 31 – PIATESTI NATALINA. VARIANTE SOSTANZIALE ALLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI VILLANOVA SULL’ARDA (PC) AD USO IRRIGUO – PROC. PCPPA0677 – SINADOC 14241/2018”. ERRORE MATERIALE CONCERNENTE LA SCADENZA DELLA CONCESSIONE. RETTIFICA.

LA DIRIGENTE,

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 5287 del 15/11/2019 in oggetto citata e **PRESO ATTO** che, per un errore materiale, è stata riportata, come data di scadenza della concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in Comune di Villanova sull’Arda (PC), ad uso irriguo (cod. proc. PCPPA0677), il 24/12/2025 anziché il **30/09/2024**;

RITENUTO, di conseguenza di rettificare tale errore materiale sostituendo integralmente il testo della Determinazione Dirigenziale n. 5287/2019 quello del documento allegato (DISCIPLINARE);

PRESO ATTO CHE:

- il Sig. Quattrini Sandro (C.F. **QTTSDR64T28L980U**) è il procuratore generale di tutti i beni presenti e futuri della Sig.ra Piatesti Natalina (C.F. **PTSNLN26T64G747S**);
- il Sig. Quattrini Sandro (C.F. **QTTSDR64T28L980U**) ha provveduto a restituire, debitamente firmato, il Disciplinare contenente la scadenza corretta da Lui sottoscritto l’11/10/2021 e acquisito agli atti Arpae in pari data con prot. n° 156484;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

di sostituire integralmente i testi della Determinazione Dirigenziale n. 5287 del 15/11/2019 e del documento allegato (DISCIPLINARE) con i seguenti:

VISTI:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il R.D. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la L.R. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la L.R. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le D.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie, 609/2002 e 1325/2003; 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza con atto C.P. n.69 del 2 luglio 2010 e la nota pervenuta il 17.02.2017 con n. 1809 di prot. con la quale l'Amministrazione Provinciale forniva una interpretazione delle disposizioni contenute nelle Norme del vigente PTCP (Allegato N5) in merito all'obbligo di installazione dei misuratori di portata;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n. 1181/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti lo svolgimento delle funzioni relative al demanio;

- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DATO ATTO che:

- con atto n. 18593 del 24/12/2015 del Responsabile del Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po di Piacenza della Regione Emilia-Romagna veniva disposto il rilascio della concessione (proc. PCPPA0677) alla Sig.ra Piatesti Natalina (C.F. **QTTSDR64T28L980U**), residente a Villanova sull'Arda, Via Monte 33 per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo situato a Villanova sull'Arda, Località Castellazzo, per una portata massima di 40,00 l/s ed un volume complessivo prelevato pari a 12.102 mc/anno, con scadenza fissata al 30/09/2024;
- la Sig.ra Piatesti Natalina (C.F. PTSNLN26T64G747S), residente in Villanova sull'Arda (PC), Via Monte n. 33, ha presentato, in data 2/05/2018 (prot. 7045 di pari data), richiesta di variante sostanziale (aumento del prelievo) della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee mediante il predetto pozzo, con le caratteristiche di seguito descritte:
 - prelievo da esercitarsi mediante pozzo avente profondità di m 26;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Villanova sull'Arda (PC), Loc. Castellazzo, su terreno di proprietà del richiedente censito al fg. n. 26, mapp. n. 26; coordinate UTM 32: X: 579.312 Y: 4.984.358;
 - destinazione della risorsa ad uso irriguo;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 20;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 64.012;

CONSIDERATO che la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di concessione di derivazione da acque sotterranee ai sensi dell'art. 5 e ss., r.r. 41/2001;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della succitata domanda sul BURERT n. 203 del 26/06/2019 senza che nei termini previsti dal predetto avviso siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

DATO INOLTRE ATTO che la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso "irriguo";

CONSIDERATO che, nel procedimento istruttorio, non sono emerse sopravvenute ragioni di pubblico interesse in relazione alla tutela della qualità, quantità ed uso della risorsa nè condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del r.r. 41/2001;

CONSIDERATO:

- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, r.d. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, r.r. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;
- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. "*Direttiva Derivazioni*" (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. "*Metodo Era*", definiti dalla medesima direttiva;
- che in base alla valutazione *ex ante* condotta col "*metodo Era*", la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di "*Repulsione*", definiti dalla medesima direttiva, risultando conseguentemente **compatibile nel rispetto della seguente prescrizione:**

il rinnovo viene condizionato all'effettuazione di specifiche prove di portata da effettuarsi durante l'ultimo anno di validità della concessione, da svolgersi nel corso della stagione irrigua;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per i canoni fino all'anno 2021;
- ha versato la somma pari a 261,71 euro a titolo di deposito cauzionale (€ 52,65 il 7/5/2014, € 197,35 il 25/2/2016 e € 11,71 il 7/11/2019);

RESO NOTO che:

- la Responsabile del procedimento è la Titolare dell'incarico di funzione "PC - Demanio Idrico" Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza dell'Arpae Emilia-Romagna, Giovanna Calciati;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono **contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;**

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della variante sostanziale della concessione codice pratica PCPPA0677;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire, ai sensi dell'art. 31 r.r. 41/2001, alla sig.ra Piatesti Natalina (C.F. PTSNLN26T64G747S), residente in Villanova sull'Arda (PC), Via Monte n. 33, fatti salvi i diritti di terzi, la variante sostanziale (aumento dei volumi prelevati) della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PCPPA0677 (già assentita con determinazione dirigenziale n. 18593 del 24/12/2015), con le caratteristiche di seguito descritte:
 - prelievo da esercitarsi mediante pozzo avente profondità di m 2;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Villanova sull'Arda (PC), Loc. Castellazzo, su terreno di proprietà del richiedente censito al fg. n. 26, mapp. n. 26; coordinate UTM 32: X: 579.312 Y: 4.984.358;
 - destinazione della risorsa ad uso irriguo;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 20;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 64.012;

- corpo idrico interessato: cod. 0630ER-DQ2-PPCS nome: PIANURA ALLUVIONALE PADANA (limite acquifero A2 mt 101 da p.c.);
2. di confermare che la concessione è valida fino al **30/09/2024** (come disposto con D.D. n. 18593 del 24/12/2015);
 3. **di approvare** il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 08/11/2019, e, nella versione qui allegata contenente la rettifica della data di scadenza, in data 11/10/2021 dal Sig. Quattrini Sandro in qualità di procuratore generale di tutti i beni presenti e futuri della Sig.ra Piatesti Natalina;
 4. di dare atto che i canoni dovuti fino all'anno 2021 sono stati pagati;
 5. di dare atto che la somma richiesta a titolo di deposito cauzionale, quantificata in 261,71 euro, è stata versata;
 6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
 7. **di dare atto** che il provvedimento concessorio rilasciato con DET-AMB-2019-5287 del 15/11/2019 è stato pubblicato sul BURERT n° 24 del 05/02/2020;
 8. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
 9. di **rendere noto** che:
 - ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di ARPAE;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di Arpae;

11. di dare, infine, atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla data di notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data;
12. *di notificare* il presente provvedimento nei termini di legge.

**La Dirigente Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza**

dott.a Anna Callegari

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

Allegato 1

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche rilasciata alla sig.ra Piatesti Natalina (C.F. PTSNLN26T64G747S), residente in Villanova sull'Arda (PC), Via Monte n. 33 (codice pratica PCPPA0677).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente profondità di m 26, con tubazione di rivestimento del diametro di mm 250, equipaggiato con motopompa sommersa ad asse verticale della potenza di cv 120.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Villanova sull'Arda (PC), Loc. Castellazzo, su terreno di proprietà del richiedente censito al fg. n. 26, mapp. n. 26; coordinate UTM 32: X: 579.312 Y: 4.984.358.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irriguo, e può essere utilizzata esclusivamente per l'irrigazione dei terreni agricoli censiti al C.T. del Comune di Villanova sull'Arda (PC), foglio n. 26, mappali n. 15, 26, 27 e 50, e foglio n. 28, mappale n. 16 - della superficie complessiva di circa 15.51 Ha.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 20 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 64.012.
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico cod. 0630ER-DQ2-PPCS nome: PIANURA ALLUVIONALE PADANA (limite acquifero A2 mt 101 da p.c.).

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
2. Il concessionario è tenuto ad adeguare il canone in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
3. il concessionario, qualora il misuratore installato ai sensi dell'art.7 del presente Disciplinare, al 31 dicembre dell'anno di riferimento dovesse rilevare che il volume di acqua prelevata risulta inferiore a quello concesso, potrà richiedere che la parte del canone anticipatamente versata per i volumi non prelevati venga imputata a compensazione per i versamenti del canone dell'anno successivo.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 261,71 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al **30/09/2024**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal

disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. **In considerazione dell'elevata criticità tendenziale del corpo idrico interessato, il rinnovo della presente concessione verrà condizionato all'effettuazione di specifiche prove di portata a 5 gradini, con indicazione di una possibile crisi dell'acquifero posto a sfruttamento, da effettuarsi durante l'ultimo anno di validità della concessione, da svolgersi nel corso della stagione irrigua.**
4. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
5. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancata installazione del dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. Alternativamente alla installazione del predetto dispositivo, il concessionario potrà aderire ad un sistema di consiglio irriguo (ad esempio IRRINET), con conferma da parte dell'utente dei consumi effettivamente utilizzati.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite

dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

8. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 9 - SANZIONI

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della LR 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare.

Disciplinate sottoscritto per accettazione da Piatesti Natalina (C.F. PTSNLN26T64G747S) in data 08/11/2019.

Il sottoscritto Quattrini Sandro (C.F. QTTSDR64T28L980U), procuratore generale di tutti i beni presenti e futuri della sig.ra Piatesti Natalina (C.F. PTSNLN26T64G747S), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

in data 11/10/2021

**Firmato per accettazione dal procuratore
generale Sig. Quattrini Sandro**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.